



**NONAGINTA Srl**  
Società Unipersonale  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)  
Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

---

**CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ALBERTO MISCHI  
PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  
A NONANTOLA (MO)  
CODICE CIG ZA12F083BC**

**- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE-**

**PREMESSO CHE:**

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con convenzione rep. int. 1681 del 17/11/2006 il Comune di Nonantola conferiva in concessione a Nonaginta i cimiteri del capoluogo e frazionali;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazione di servizi aziendali, tecnici e amministrativi per la gestione di beni, servizi, funzioni e attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale, dando atto che annualmente l'Amministrazione Comunale ne determinerà i corrispettivi e le contribuzioni in conto esercizio;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il bilancio revisionale 2020 di Nonaginta srl, ribadendo gli affidamenti in house attribuiti alla propria società patrimoniale;

**CONSIDERATO CHE:**

- Nonaginta srl procedeva a richiedere il 28/04/2020 alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA l'accertamento di compatibilità delle opere eseguite in assenza di autorizzazione nel cimitero comunale di Nonantola in diverse fasi storiche successive;
- Con nota assunta al prot. 1128 del 07/10/2020 la Soprintendenza comunicava che nelle more della verifica dell'interesse culturale sul bene in esame, le suddette opere eseguite negli anni in assenza della prescritta autorizzazione non arrecavano danno al bene culturale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. non comportando l'applicazione del disposto di cui al successivo art. 160, ritenendole compatibili con la tutela vigente sull'immobile medesimo;

**RICHIAMATA** la necessità di dichiarare l'assenza di danno alcuno al bene culturale in esame come richiesto dall'organo competente sopra indicato;

**ACCERTATO** che risulta peraltro in corso la procedura di verifica dell'interesse culturale, in quanto trasmessa al Segretariato Regionale del MIBACT per l'Emilia Romagna in data 12.08.2020 (registrata al prot. dell'istituzione competente alla verifica n. 19260 del 10.09.2020);

**RITENUTO** prioritario completare l'iter procedimentale dinnanzi ai vari organi istituzionali competenti al fine di avviare, preve le dovute autorizzazioni, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero;

**VISTA** la complessità della materia afferente alla gestione della pratica dell'ampliamento del cimitero del capoluogo, con specifico riferimento alle procedure di regolarizzazione di fronte alle istituzioni competenti;

**PRESO ATTO CHE** per le limitate dimensioni organizzative e di disponibilità di personale dell'ufficio tecnico-amministrativo di Nonaginta srl, largamente impegnato nelle attività di gestione ordinaria del patrimonio comunale, emerge come sia necessario individuare un supporto professionale esterno, che possa in relazione all'attività di patrocinio legale e consulenziale fornire in breve tempo prestazioni adeguate, al fine di evitare ipotesi concrete di contenzioso;

**ACCERTATO CHE:**

- L'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; ed inoltre "la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni";

**RISCONTRATA** la necessità di acquisire un parere legale al fine di definire il percorso amministrativo più appropriato da intraprendere in considerazione della complessità della materia sopra descritta;

**DATO ATTO** che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**PRESA VISIONE** di quanto disposto dal L. 120 del 11/09/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che all'articolo 1 prevede l'*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*, consentendo quindi di procedere entro tale soglia senza alcuna comparazione di mercato nell'intento di "... incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici...";

**DATO ATTO** che tali disposizioni, recanti i limiti di affidamento diretto per come appena incrementati, sono state pacificamente interpretate in giurisprudenza come libere da ulteriori vincoli operativi, atteso che "... il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti" e che trattandosi di "... servizi di valore certamente inferiore alla soglia di Euro 40.000 ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., l'amministrazione comunale non aveva alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità." (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 13/03/2020, n. 326);

**PRESO ATTO** che tale incarico, che si concretizza in una sorta di parere pre-contenzioso come tale non configurabile come mera consulenza, esula comunque dai divieti normativi relativi a tale disciplina, poiché i vincoli in tema di consulenza introdotti con il D.L. n. 78/2020 (poi trasfuso nella Legge di conversione n. 122/2010) sono stati eliminati con sopravvenuta normativa, che non richiede alcuna limitazione in tal senso;

**CONSIDERATO** che per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornamento al 6 giugno 2016, a vigenza del Nuovo Codice degli Appalti: "Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente;

**CONSIDERATO** che né Nonaginta, né il Socio Unico – Comune di Nonantola non dispongono di un proprio servizio legale interno;

**DATO ATTO** del preventivo di spesa presentato dall'Avv. Alberto Mischi, dello Studio Legale Associato Mischi e Corinaldesi di Bologna, P.IVA 0416694037 per un importo complessivo € 14.000,00 al netto degli oneri contributivi (CNAP 4%) e dell'iva ai sensi di legge se dovuta, assunto agli atti prot. 1238 del 02/11/2020;

**VISTE:**

- In ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, le esperienze del legale maturate nello specifico settore, l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità dello stesso a fornire le prestazioni oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; in particolare riscontrata la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la copertura assicurativa contro i rischi professionali risulta assunta agli atti del competente servizio;
- Il professionista ha una posizione contributiva regolare come risulta dal DURC della Cassa Forense prot. 399324/2020;

**RITENUTO** necessario procedere alla consulenza legale descritta, impegnando la spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico di consulenza legale all'Avv. Alberto Mischi dello Studio Legale Associato Mischi e Corinaldesi di Bologna, P.IVA 0416694037;

**SI PRECISA CHE** Nonaginta srl si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione dell'incarico si renda necessario prorogare la durata dello stesso, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure amministrative in essere, o dovuto ad un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo massimo di affidamento e comunque nei limiti dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, di imporre all'incaricato l'ampliamento del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

**DATO ATTO** che l'affidamento diretto è giustificato dal rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, correttezza e tempestività dell'azione amministrativa;

**DATO ATTO** che alla procedura è stato assegnato il codice **CIG ZA12F083BC**;

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia*", con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;

**VISTI:**

- lo schema di contratto di affidamento dell'incarico facente parte integrante del presente atto, di cui costituisce l'allegato 1;
- l'autocertificazione prodotta dal professionista individuato sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e di non trovarsi nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la P.A.;

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico così

## DECIDE

- di approvare l'incarico di patrocinio legale e consulenziale, al fine di evitare ipotesi di contenzioso, all'**Avv. Alberto Mischi** dello Studio Legale Associato Mischi e Corinaldesi di Bologna;
- di dare atto che l'incarico di consulenza legale per i procedimenti in materia di ampliamento del cimitero del capoluogo a Nonantola (MO) all'Avv. Alberto Mischi avrà durata temporanea fino al 31/12/2022;
- di riconoscere al Professionista incaricato, a fronte della realizzazione della prestazione sopra descritta, un compenso onnicomprensivo di euro 14.000,00 oltre CNAP (4%) e iva ai sensi di legge, da corrispondere in quattro rate di ugual importo rispettivamente nel mese di gennaio e luglio, previa presentazione di apposita nota pro-forma;
- di dare atto che la somma che sarà dovuta all'incaricato a titolo di corrispettivo per l'attività prestata trova copertura nelle spese di funzionamento e di bilancio di previsione di Nonaginta srl esercizio finanziario 2020 e nel successivo bilancio di previsione 2021 in corso di formazione;
- di incaricare gli uffici della Società di predisporre la documentazione necessaria per formalizzare l'incarico, con la forma prevista dalla vigente normativa in materia, avendo cura di definirne il contenuto in conformità alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- di dare atto che alla procedura è stato assegnato il codice CIG **ZA12F083BC**;
- di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini, direttore tecnico di Nonaginta srl, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta.

Nonantola 02/11/2020

Si allega:

- schema di contratto.

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

*Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*